Investimenti in Start up e Pmi innovative

Premessa

Nel nostro ordinamento sono previste alcune agevolazioni fiscali per i soggetti che investono nel capitale sociale di Start up innovative e Pmi innovative.

Un primo set di agevolazioni è contenuto nell'art. 29 delDL n. 179/2012 ed è rivolto agli investitori che siano soggetti IRPEF o soggetti IRES. Si tratta, in particolare, di unadetrazione IRPEFe di unadeduzione IRES, entrambe pari al30%del capitale investito.Un secondo set di agevolazioni è stato introdotto con ilDecreto Rilancio (DL n. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) ed è rivolto esclusivamente agli investitori soggetti IRPEF. Si tratta di unadetrazione- in regime "de minimis" - pari al50%del capitale investito.

Con la L. n. 193/2024 e la L. n. 162/2024 la disciplina di tali incentivi è stata profonadmente modificata. Per approfondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Investimenti in Start up e Pmi innovative

Definizione di Start up innovativa

Una Start up, per potersi qualificare come "innovativa", deve possedere tutti irequisiti cumulativiprevisti dall'art. 25 del DL n. 179/2012, riportati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Start up innovative: requisiti cumulativi (devono sussistere tutti i requisiti)
Deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione
Deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 5 anni
Deve essere residente in Italia (art. 73, DPR n. 917/86), oppure in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
A partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro
Non deve distribuire o aver distribuito utili
Deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
Non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d'azienda

Con la L. 193/2024, viene stabilito – in aggiunta ai requisiti sopra riportati - che una Start up innovativa:

deve essere una micro, piccola o media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea
e non deve svolgere quale attività prevalente quella di agenzia e di consulenza.
Oltre ai requisiti cumulativi, la Start up deve possedere almeno uno tra irequisiti alternativi, riportati nella Tabella 2, che identificano il carattere"innovativo"dell'attività.

Tabella 2 – Start up innovative: requisiti alternativi (deve essere soddisfatto almeno un requisito)	
Spese R&S	La Start up deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
Personale	La Start up deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato: • almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori • oppure almeno 2/3 della forza lavoro deve essere costituita da personale con laurea magistrale
Titolarità brevetti/diritti	La Start up deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato

Per l'acquisizione della qualifica di Start up innovativa è necessario iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Per mantenere l'iscrizione a tale sezione dopo il 3° anno, la Start up deve soddisfare gli ulteriori requisiti introdotti dalla L. 193/2024. Per approfondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Investimenti in Start up e Pmi innovative

Definizione di Pmi innovativa

Una Pmi, come definitadalla raccomandazione 2003/361/CE,per potersi qualificare come "innovativa", deve esserepossederetuttiirequisiti cumulativiprevisti dall'art. 4, comma 12, del DL n. 3/2015, riportati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Pmi innovative: requisiti cumulativi (devono sussistere tutti i requisiti)
Deve essere costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa
Non deve essere quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l'AIM)
Deve essere residente in Italia (art. 73, DPR n. 917/86), oppure in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
Deve aver certificato il suo ultimo bilancio
Non deve essere iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese

Oltre ai requisiti cumulativi, la Pmi deve possedere almeno uno tra irequisiti alternativi, riportati nella Tabella 2, che identificano il carattere "innovativo" dell'attività.

Tabella 2 - Pmi innovative: requisiti alternativi (deve essere soddisfatto almeno un requisito)	
Spese R&S	La Pmi deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3% del maggiore tra costo e valore totale della produzione
Personale	La Pmi deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato: • almeno 1/5 della forza lavoro deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori • oppure almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costituita da personale con laurea magistrale
Titolarità brevetti/diritti	La Pmi deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato

Per poter acquisire la qualifica di Pmi innovativa è necessario iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Pmi innovative ammissibili

Sono agevolabili solo gli investimenti in "Pmi innovative ammissibili" ossia in Pmi innovative che ricevono l'investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato oentro 7 annidalla loro prima vendita commerciale.

Dopo 7 annidalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:

le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
indipendentemente dall'età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.

Investimenti in Start up e Pmi innovative

Agevolazioni ordinarie

L'art. 29 del DL n. 179/2012 prevede un'agevolazione fiscale per i soggettiIRPEFe i soggettiIRESche investono nel capitale sociale di Start up innovative. agevolazione consiste in unadetrazionedall'imposta per i soggetti IRPEF e in unadeduzionedalla base imponibile per i soggetti IRES, in entrambi i casi pari al30%del capitale investito.

La stessa agevolazione è riconosciuta anche ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES che investono nel capitale sociale di Pmi innovative (DL n. 3/2015, art. 4, comma 9).

Le disposizioni attuative di questo set di agevolazioni sono contenute nelDecreto Mef del 7 maggio 2019 .

Con la L.193/2024, la disciplina di tale agevolazione ha subito alcune modifiche. Per approfondimenti si rinvia allaGuidacorrelata.

Detrazione IRPEF (30%)

I soggetti IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda il30%delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

L'investimento massimo agevolabile è di1.000.000di euro, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d'imposta.

La detrazione che in un dato periodo d'imposta non trova capienza nell'IRPEF può essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il terzo.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Deduzione IRES (30%)

I soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il30%delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

L'investimento massimo agevolabile è di1.800.000euro, per ciascun periodo d'imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa.

Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l'eccedenza è utilizzabile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale.

Investimenti in Start up e Pmi innovative

Agevolazioni de minimis

IlDL n. 34/2020 (art. 38, commi 7 e 8) ha introdotto una nuova agevolazione per i soggetti IRPEF che investono nel capitale sociale di Start up innovative e Pmi innovative. Si tratta di una detrazione pari al 50% del capitale investito – in regime de minimis – che, per gli investimenti in Start up innovative, è alternativa alla detrazione ordinaria del 30%, mentre per gli investimenti in Pmi innovative spetta prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30%.

Le disposizioni attuative di questa agevolazione sono contenute nelDecreto Mise del 28 dicembre 2020 .

Con la L.193/2024, la disciplina di tale agevolazione ha subito alcune importanti modifiche. Per approfondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Detrazione IRPEF (50%) per investimenti in Start up innovative

Il Decreto Rilancio (art. 38, comma 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione IRPEF pari al50%della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione IRPEF del 30% prevista dall'art. 29 del DL n. 179/2012. La L. 193/2024 ha innalzato l'aliquota al 65% per gli investimenti effettuati dal 2025,ma ha accorciato la durata temporale dell'agevolazione che diventa applicabile solo sino alterzo annodi iscrizione alla sezione speciale.

Al momento dell'investimento, la Start up deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in sede di costituzione della società.

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a100.000 euroe deve essere mantenuto per almenotre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La L.193/2024ha potenziato l'agevolazione per gli investimenti effettuati dal 2025.Perapprofondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Detrazione IRPEF (50%) per investimenti in Pmi innovative (fino al 2024)

Il Decreto Rilancio (art. 38, comma 8) ha introdotto una detrazione IRPEF, sempre pari al50%della somma investita, anche per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.

Al momento dell'investimento, la Pmi innovativa deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in sede di costituzione della società.

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a300.000 euroe deve essere mantenuto per almenotre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto alla detrazione del 30% prevista dal regime ordinario (DL n. 3/2015, art. 4, comma 9) e fino all'investimento massimo agevolabile di 300.000 euro. Sulla parte eccedente tale soglia si può applicare la detrazione del 30% nei limiti del regolamento "de minimis".

La L.193/2024ha delimitato l'applicazione di questa agevolazione agli investimenti effettuati fino al2024. Perapprofondimenti si rinvia allaGuida correlata.

Modalità di accesso all'agevolazione

Per richiedere l'agevolazione, le imprese beneficiarie degli investimenti devono inviare un'apposita istanza (vd. Allegato 1 , circ. Mise 25 febbraio 2021) attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo https://padigitale.invitalia.it/ .

Il Mise verifica, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale "de minimis", notificando l'esito dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria sia all'investitore. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale di 200.000 per aiuti "de minimis" già ottenuti, l'impresa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

L'impresa beneficiaria invia l'istanza prima dell'effettuazione dell'investimento. Pertanto sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati in sede di costituzione societaria.

Per poter fruire della detrazione l'investitore deve ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (vd.Allegato B al Decreto Mise 28.12.2020), da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento.

Investimenti in Start up e Pmi innovative

Esenzione plusvalenze

IlDecreto Sostegni bis ha introdotto, in via temporanea e a certe condizioni, un regime fiscale di esenzione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche che investono in Start up o Pmi innovative. L'agevolazione, rimasta a lungo inattuata per mancanza dell'autorizzazione della Commissione europea, è stata resa operativa con la L. 162/2024.

In particolare, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) l'esenzione fiscaleper le plusvalenze realizzate da persone fisiche, non operanti in regime d'impresa (art. 67, lettere c, c-bis del TUIR), a seguito della cessione di partecipazioni (qualificate e non) nel capitale sociale di Start up o Pmi innovative, a condizione che tali partecipazioni:

siano acquisite mediantesottoscrizionedi capitale sociale dal1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025,
siano possedute per almenotre anni;
b) l'esenzione fiscaleper le plusvalenze realizzate da persone fisiche, non operanti in regime d'impresa (art. 67, lettere c, c-bis del TUIR), a seguito della cessione di partecipazioni (qualificate e non) nel capitale sociale di società commerciali residenti e non residenti, purché:

le partecipazioni siano state acquisite mediante lasottoscrizionedi capitale sociale;
le plusvalenze realizzate sianoreinvestitein Start up innovative o Pmi innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Per approfondimenti si rinvia allaGuida correlata.